

XVIII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. Il deputato Nicotera chiede che sia dichiarata urgente la petizione portante il numero 2956. — Il deputato Corleo svolge una sua proposta di legge per l'esenzione dalla tassa del 30 per cento della parte di rendita assegnata ai comuni sui beni provenienti dalle sopresse corporazioni religiose — Risposta del ministro delle finanze — Il deputato Corleo ritira la sua proposta. — Il deputato Oliva svolge una sua proposta per modificare il regolamento della Camera — Osservazioni del deputato Trompeo. — È data lettura di una domanda d'interrogazione del deputato Antonibon sui nuovi disastri avvenuti nel Veneto e specialmente nella provincia di Vicenza e sui mezzi urgenti di soccorso disposti a favore dei danneggiati. — Il deputato Savini opta per il collegio di Macerata. — Il presidente proclama eletti deputati gli onorevoli Patamia Carmelo, Plutino Fabrizio e De Blasio Vincenzo.

La tornata comincia alle ore 2 20 pomeridiane.

Ferrini, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; indi legge il seguente sunto di

Petizioni :

2955. Salomoni Giuseppe di Verona si rivolge alla Camera per ottenere il risarcimento di danni sofferti nella guerra del 1848 e 1849.

2956. Molti pensionati militari per le considerazioni che svolgono e per ragioni di equità, chiedono che la nuova legge sopra le pensioni militari recentemente presentata al Parlamento venga pure applicata ad essi.

Presidente. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

Nicotera. Prego la Camera di voler dichiarare urgente la petizione portante il numero 2956.

Con questa petizione molti pensionati militari, per considerazioni d'equità e d'eguaglianza fra tutti coloro che prestarono servizio militare allo Stato, chiedono che la nuova legge sulle pensioni militari, recentemente presentata al Parlamento, venga pure ad essi applicata.

(È dichiarata d'urgenza.)

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Corleo.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento della proposta di legge del deputato Corleo per l'esenzione dalla tassa del 30 per cento della parte di rendita assegnata ai comuni sui beni provenienti dalle sopresse corporazioni religiose.

L'onorevole Corleo ha facoltà di svolgere questa proposta di legge, di cui fu già data lettura.

Corleo. La proposta di legge che svolgerò dinanzi a voi, onorevoli colleghi... (*Conversazioni*)

Presidente. Prego di far silenzio.

Corleo. ...è fondata tutta sulla stretta giustizia; e le ragioni che vi dirò, sono quelle stesse che già, sin dal 1868, io dovetti presentare alla direzione generale del demanio, anche con l'appoggio della amministrazione del culto, benchè veramente con poco frutto. Sono quelle stesse che la Commissione d'inchiesta per la Sicilia, ordinata dalla legge del 3 luglio 1875, ha stabilito con termini chiarissimi. Sono, infine, quelle stesse ragioni che l'onorevole mio amico Paternostro Francesco, fattosi iniziatore di una simile proposta, insieme con altri 22 deputati, espose allora alla Camera. Egli ebbe il piacere di veder presa in considerazione la sua pro-

posta nella seduta del 22 gennaio 1877, assenziente il Governo.

Ecco, in breve, o signori, la storia di questo argomento. La legge del 7 luglio 1866, nel sopprimere le corporazioni religiose, fece, come doveva, la divisione del loro patrimonio, e lo divise così: anzitutto ordinò che questo patrimonio si depurasse di tutte le passività, di tutti gli oneri, compresi anche quelli di culto, e quel che rimaneva doveva dividersi in quattro parti; delle quali una assegnava ai comuni, dove erano le corporazioni soppresse, le altre tre assegnava al demanio dello Stato.

Questa divisione era un atto di assoluta giustizia; e, notino bene, veniva fatta in un momento in cui lo Stato aveva gravissimi bisogni. Non erano più di due mesi che si era introdotto il corso forzoso, ed era quello il momento in cui il nostro esercito combatteva per la liberazione della Venezia.

Faccio osservare questo, appunto per far vedere che si voleva far giustizia, niente altro che giustizia, non ostante che lo Stato versasse in bisogni gravissimi. Ed invero, chi fondava un convento, intendeva certamente beneficiare il comune in cui lo fondava. Questo è chiarissimo, poichè i mezzi che offriva il tempo per istruire, moralizzare, far della beneficenza ai comuni, erano appunto quelli che erano dati dall'opera dei frati e delle suore. Ora dal momento che queste corporazioni si sopprimevano, era naturale che non si privassero i comuni del beneficio che veniva loro dalla fondazione delle corporazioni stesse.

Questo beneficio si ridusse soltanto ad un quarto, vale a dire ad una tenue porzione. Però si aggiunse che questo quarto di rendita (perchè i beni dovevano passare allo Stato e questi doveva corrispondere soltanto rendita iscritta), che questo quarto di rendita, dico, doveva servire per opere di pubblica utilità e principalmente per la pubblica istruzione; e ciò sotto pena di decadenza di questo beneficio in favore dell'amministrazione del Fondo per il culto.

Desidero che poniate attenzione a questa decadenza.

Siccome però si doveva liquidare questo patrimonio, si doveva in corrispondenza inserire la rendita, dedurre tutti gli oneri e tutte le passività, pagare le pensioni ai religiosi degli ordini soppressi, così si credette conveniente stabilire un'amministrazione che avesse nome: *Amministrazione del Fondo per il culto*, a cui si fece intestare la rendita all'oggetto di fare tutte queste

operazioni; e questo è detto chiaramente nell'articolo 27 della legge citata.

Lo scopo per cui quest'amministrazione prendeva possesso della rendita, era quello di pagare le pensioni, fare il riparto e la consegna della rendita stessa. Però, in quanto ai comuni siciliani, si stabilì che avrebbero avuto la rendita dal 1° gennaio 1867, mentre per tutti gli altri comuni veniva stabilito che, mano mano che si estinguessero le pensioni, avrebbero avuto la rendita corrispondente, e così ancora lo Stato avrebbe avuto i suoi tre quarti. E questo aveva una ragione di essere perchè, come allora fu osservato, i beni delle soppresse corporazioni religiose di Sicilia erano ancora intatti; e poi la Sicilia in quel momento aveva grande bisogno di opere pubbliche, specialmente per la viabilità. Di modo che i comuni, quando seppero che dal 1° gennaio 1867 in avanti avrebbero goduto di quelle rendite con l'obbligo di pagare la loro rata di pensione ai religiosi, cominciarono ad impegnare i loro bilanci per diverse opere di viabilità, credendo che presto avrebbero conseguito questo quarto.

La cosa però non fu così: tredici mesi dopo un'altra legge fu votata dal Parlamento, e fu la legge del 15 agosto 1867, la quale soppresse altri enti ecclesiastici e stabilì le norme per bene amministrare il patrimonio di tutti gli enti che erano stati soppressi, sia da quella legge, che dalle altre.

Dopo tutto ciò, l'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 stabilì una tassa straordinaria del 30 per cento a carico del patrimonio ecclesiastico, e stabilì anche le modalità per la riscossione di questa tassa. Le modalità furono queste: cancellare un 30 per cento della rendita che fosse stata iscritta a favore del Fondo per il culto per le leggi preesistenti, ed inserirla in meno del 30 per cento in relazione ai nuovi beni che appartenevano alle altre corporazioni o ad altri enti che si sopprimevano colla nuova legge. Allora sorse l'idea nell'amministrazione demaniale che quest'articolo 18 avesse menomato quel quarto che dalla legge del 1866 era stato concesso ai comuni, perchè si disse: anche questo è un patrimonio ecclesiastico, almeno nella sua provenienza. Ad ogni modo, all'amministrazione del culto si deve detrarre il 30 per cento della rendita iscritta, e si deve inserire in meno; è dunque implicito che il quarto deve essere diminuito del 30 per cento, e quindi presso a poco del terzo.

Io sin d'allora, o signori, ebbi a dimostrare, come diceva, alla direzione generale del demanio, che non era questa una giusta interpretazione, e, debbo dirlo, l'amministrazione del Fondo per il culto

si mostrava del mio parere, e la ragione è semplicissima.

I beni erano stati già assegnati, il quarto era stato dato, e se si parla dei comuni siciliani era già stabilito il giorno in cui la rendita si doveva conteggiare. Dal 1° gennaio 1867 quindi quella rendita non faceva più parte del patrimonio ecclesiastico; come non ne facevano parte neppure i tre quarti che si attribuirono sin d'allora allo Stato. Difatti, sarebbe concepibile che lo Stato riscuotesse scuotesse una tassa del 30 per cento sui suoi $\frac{3}{4}$, a favore di se stesso? Ora siccome l'altro quarto era stato dato negli stessi modi ai comuni, non si può intendere che sia stata imposta una tassa del 30 per cento nè allo Stato nè ai comuni, e questa parte di patrimonio era già passata in proprietà di coloro a cui la legge l'aveva attribuita. Infatti, se fosse stato vero il concetto di colpire con la nuova tassa anche questa rendita, che ancora si trovava in mano del Fondo pel culto, che ne sarebbe avvenuto? Che anche le pensioni dei religiosi (poichè esenzione non se ne fece) avrebbero dovuto pur essere colpite, altrimenti si sarebbe tolto il 30 per cento interamente sul quarto dei comuni, lasciando però a loro l'obbligo intero di pagare il quarto delle pensioni. Questo poi sarebbe stato un peso anche maggiore.

Del resto, io fermava la mia attenzione sopra quella decadenza a favore del Fondo del culto, che è minacciata dalla legge, nel caso che i comuni non avessero fatto della rendita ad essi data l'uso stabilito dall'articolo 35 della legge stessa, cioè non avessero impiegato questo quarto in opere di pubblica utilità o d'istruzione.

Ora, tra colui, a favore di cui la decadenza deve verificarsi, e colui che dovrebbe essere punito colla decadenza, vi è certamente una differenza; non potete mai intendere che il medesimo ente raccolga quello da cui esso stesso sia decaduto. La legge, adunque, con questa disposizione di decadenza, riconosce che il patrimonio è passato in testa ai comuni da quel giorno 1° gennaio 1867, come chiaramente è stabilito per la Sicilia. Di modo che, se essi non ne avessero fatto quell'uso, la decadenza si sarebbe avverata a favore di un ente diverso, il Fondo del culto.

Pertanto, se l'amministrazione del Fondo del culto deteneva la detta rendita, ciò avveniva unicamente per liquidare e pagare le pensioni ai monaci, e poi farne il riparto e la consegna, come dice l'articolo 27 della legge del 1866. Era dunque troppo chiaro che non si poteva fare questa interpretazione dell'articolo 18 della susseguente legge del 1867.

Però, sventuratamente pei comuni, e soprattutto per quelli di Sicilia, pei quali era fissato questo termine, essi non poterono avere, man mano che le pensioni finivano, e neppure al 1° gennaio 1867, il quarto che era loro assegnato: si fecero delle distinzioni e delle sottodistinzioni per la questione del 30 per cento; molti anni passarono inutilmente impiegati in vari lavori, e quindi la impossibilità di liquidare prontamente questa faccenda.

Come vi ho già detto, i comuni di Sicilia, che si erano impegnati in parecchie opere di viabilità e d'istruzione, avendo indarno sperato di ottenere questo quarto, furono finalmente costretti di adire i tribunali. Che ne è avvenuto, o signori? Che i tribunali (ed in questa materia non c'è che una sola sentenza della Cassazione di Palermo) dovettero pur dire, che la tassa del 30 per cento aveva colpito il detto quarto; e la ragione, che ne adduce quella Cassazione (ho qui la sua sentenza), è tale che basta annunciarla, per vedere che non è un'interpretazione vera della legge. Dice la Cassazione, che le tasse colpiscono i beni in qualunque mano si trovino, ed è questo un principio giustissimo; che questa tassa colpì in conseguenza tutto il patrimonio ecclesiastico, epperò anche quella parte del medesimo, che andò ai comuni, e che la colpì per ragione di *provenienza*, poichè la provenienza era ecclesiastica; che la legge del 1867 si deve considerare come un complemento della legge del 1866, e che perciò le due leggi fanno tutta una legge; quindi quando s'impose questa tassa, cioè nel 1867, si intendeva, che s'imponesse pel 1866, epperò il quarto doveva andare ai comuni con questa tassa.

Ecco tutta l'argomentazione su cui si fonda quella sentenza.

L'onorevole mio amico Paternostro, quando espose nella seduta del 22 gennaio 1877 tali ragioni, giustamente invitava coloro che allora si trovavano alla Camera a votare quelle due leggi, se mai avessero avuto l'intenzione di dare con una mano quello che poi avrebbero tolto coll'altra. Ed io vi prego, signori, a riconoscere con me che non si può dare ad una legge forza retroattiva, salvo che non si dica espressamente, e colpire un patrimonio che già era divenuto comunale e quindi non era più ecclesiastico. Come in questo caso non si può, nè si deve punto badare alla *provenienza*. Certamente, se noi andiamo a guardare alla provenienza, questa potrebbe dirsi essere stata ecclesiastica; ma non può nel caso di cui si tratta essere minimamente invocata, stantechè quella parte di patrimonio era già passata nelle mani dei comuni, e di già divenuta comunale

quanto alla pertinenza, allorchè s'imponeva la tassa del 30 per 100.

Quindi non può più dirsi che per ragione della provenienza si debba colpire di così grave tassa questo patrimonio.

Se poi, o signori, le due leggi fanno una sola, nel senso che l'una compie l'altra, questo significa che la seconda non può distruggere la precedente; mentre invece qui si tratterebbe, come è stata intesa la cosa, di una vera distruzione, o di una eccessiva menomazione.

Diceva benissimo la Commissione d'inchiesta nella sua elaborata relazione del 1875, che non sarebbe bello per il Governo che potesse dirsi avere egli dato con una mano e tolto coll'altra, e che, dico francamente la parola da essa adoperata, questa sarebbe stata una vera *mistificazione*.

Ebbene, signori, non ostante che il disegno di legge dell'onorevole Paternostro e compagni fosse stato preso in considerazione fin dal 1877, non ostante che fosse anche stato promesso dal Governo di presentare anche da parte sua un'altra proposta su questo argomento, finora noi non abbiamo veduto nessun provvedimento. La regola è sempre la medesima, cioè si continua a pagare il 30 per cento.

Ed aggiungo che i poveri comuni siciliani sono stati nella dura necessità di citare volta a volta l'amministrazione del Fondo per il culto per ottenere questo stesso quarto, diminuito del 30 per cento. Le cause sono state infinite, ed i comuni han dovuto sostenere spese ingenti per ottenere qualche cosa. Ed hanno ottenuto ancora l'inserzione in testa loro? Niente affatto: hanno ottenuto piccoli accenti, e qualcuno ha ottenuto, per sentenza di magistrati, qualche sentenza provvisoria di gran lunga inferiore all'entità di queste rendite.

Or bene, lo scopo, per cui io vi ripresento tale disegno di legge, è appunto questo:

Primo per levare tutti i dubbi d'interpretazione intorno a questa legge; io desidero una dichiarazione formale, colla quale si stabilisca che il 30 per cento di tassa sul patrimonio ecclesiastico non debba mai colpire il quarto della rendita attribuita ai comuni coll'articolo 35 della legge del 7 luglio 1866, ed ai siciliani colla decorrenza dal 1^o gennaio dell'anno 1867.

Ed in secondo luogo, siccome vedo nascere ognora delle questioni, io desidero che i comuni tutti (per ora sono i siciliani, ma in seguito verranno anche gli altri) non abbiano più a trovarsi in questa brutta condizione di dover fare una lite ogni volta per ottenere l'intero loro quarto, e che perciò si stabiliscano norme precise per l'applicazione della rendita, e si faccia in modo che la consegna segua senza litigi.

Ecco lo scopo della mia proposta di legge.

Però, signori, non me lo nascondo, i bisogni finanziari potranno anche adesso fare ostacolo ad una proposta di questo genere. Io veramente non ho affatto l'intenzione d'intralciale l'andamento delle finanze, tanto più in questo momento davvero importante, in cui dobbiamo uscire dal corso forzoso, ed anche nel momento che si deve pensare a molte spese, che non si potevano prima prevedere; ma, o signori, altro è la questione del principio, altro è quella della modalità, e del tempo. Io, nella questione di modalità e di tempo, sono dispostissimo a riconoscere il bisogno delle finanze, purchè sia mantenuto il principio e si stabiliscano norme precise, che non costringano i comuni a litigare tutti i giorni: è questo che io voglio, e poi sono disposto ad accettare qualunque modalità, qualunque ragione di tempo si voglia stabilire.

Dopo l'esposizione sommaria di questi fatti e di queste ragioni, io mi auguro che la Camera vorrà prendere in considerazione la mia proposta, e che il Governo, come fece nel 1877, non si opporrà alla presa in considerazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. La proposta, di cui la Camera ha udito lo svolgimento, ha lo scopo di dare all'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 sulle corporazioni religiose, una interpretazione autentica, assolutamente contraria a quella che ha dato l'autorità giudiziaria. La questione sollevata dall'onorevole proponente non è nuova: dinanzi ai tribunali fu lungamente agitata, e fu decisa poi con una sentenza del 20 dicembre 1873 in modo irrevocabile dalla Corte di cassazione di Palermo, la quale stabilì la seguente massima: " Il quarto del reddito attribuito ai comuni coll'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, secondo la mente della legge 12 agosto 1867, è a dirsi patrimonio ecclesiastico, e perciò gravato dalla tassa del 30 per cento, la quale, essendo una imposta, colpisce la proprietà dove si trova senza riguardo alla persona di chi possiede, nè all'epoca del passaggio di questa proprietà dall'una all'altra parte. »

E giova notare che questa sentenza, la quale confermava i giudicati di prima istanza e di appello, fu resa in contraddittorio anche del demanio dello Stato.

La questione, come ben si intende, interessava non soltanto i comuni (principalmente e immediatamente quelli della Sicilia, eventualmente gli

altri del regno), ma ancora gli aventi diritto a rivendicazioni e reversibilità di beni appartenenti a fondazioni ecclesiastiche; ed infatti anche costoro la sollevarono in via giudiziaria. Ebbene, anche in confronto ad essi, la Corte di cassazione di Roma, con vari uniformi suoi pronunciati, decise nel senso medesimo della Corte di Palermo.

Io non voglio entrare nel merito della questione, quantunque sarebbe molto agevole il dimostrare, come i giudicati delle due Corti supreme di cassazione di Palermo e di Roma sieno fondati, non solo sulla lettera, ma anche sullo spirito delle leggi del 1866 e 1867 insieme coordinate.

Mi limiterò ad una eccezione d'ordine pregiudiziale. Sono decorsi ormai 15 anni; le leggi del 1866 e 1867 sulle corporazioni religiose e sull'Asse ecclesiastico, sono state quasi completamente applicate; e una legge interpretativa, in senso assolutamente contrario a quello che è stato giudicato dai tribunali competenti, non potrebbe avere che l'effetto di annullare la cosa giudicata;

Io non ho perciò bisogno di invocare i principî più elementari di ordine giuridico e sociale, per provare alla Camera che non è possibile proporre una legge interpretativa, il cui effetto sarebbe di distruggere le cose giudicate.

Se poi la proposta dell'onorevole Corleo, si volesse considerare come una proposta di legge nuova, derogatoria, modificatrice, io credo che non sarebbero minori le difficoltà che si opporrebbero alla sua approvazione.

Tolto ogni fondamento alla proposta dell'onorevole Corleo nel diritto esistente, essa si risolverebbe in una nuova e maggiore concessione da fare ai comuni della Sicilia.

Ai comuni fu attribuito il quarto del patrimonio ecclesiastico; ora si vorrebbe anche attribuire ad essi il quarto della tassa legittimamente percetta dallo Stato, e con un esempio, per verità singolare, si vorrebbe dare con questa legge una concessione di effetto retroattivo dal 1876. Io non credo che una simile proposta possa essere facilmente giustificata per se medesima, e molto meno poi la mi pare ammissibile nelle condizioni attuali della pubblica finanza.

Lo stesso onorevole proponente riconosce che l'onere che ne vorrebbe al bilancio dello Stato sarebbe assai grave. Si tratterebbe di pagare immediatamente una somma di 7,300,000 lire, e di gravare inoltre il bilancio dello Stato di un onere di un milione all'anno.

E così dopo 15 anni gli effetti finanziari della legge del 1876, e tutti i provvedimenti relativi

alla liquidazione dell'Asse ecclesiastico per ristorare l'erario pubblico verrebbero ad essere profondamente perturbati.

L'onorevole Corleo ha giustamente rammentato che una simile proposta di legge fu presentata dal deputato Paternostro nel 1877 insieme ad altri 22 onorevoli deputati.

Il presidente del Consiglio, allora ministro delle finanze, fece su per giù le stesse riserve, che io faccio ora, sul merito della controversia; accennò bensì alla convenienza di esaminare, non solo questa, ma anche altre questioni affini, per proporre poi quei provvedimenti che si fossero reputati più convenienti: ed io non solo non contraddico, ma confermo pienamente quelle dichiarazioni.

Io credo, o signori, che qualche osame vi sia ancora da fare sul modo con cui procedono le liquidazioni del quarto del patrimonio ecclesiastico attribuito ai comuni; io credo che oramai avvicinandosi il termine della liquidazione completa dell'Asse ecclesiastico, varie questioni, di natura anche elevata ed importante, debbano essere equamente studiate e risolte nei rapporti fra il demanio, il Fondo del culto ed i comuni. Io credo che tutto questo difficile argomento debba essere studiato nel suo complesso o sotto vari punti di vista. Il Governo ha già intrapreso questi studi, ed è suo dovere il compierli.

Ma, se è dovere del Governo l'intraprendere, come ha fatto, e compiere gli studi occorrenti sopra questa materia, mi pare anche ragionevole che ad esso si lasci l'iniziativa dei provvedimenti amministrativi e legislativi che saranno necessari.

Dopo queste dichiarazioni, io vorrei pregare l'onorevole Corleo di non insistere nella sua proposta. Ma, se, contrariamente ad ogni mia più ragionevole speranza, egli vi persistesse, io sarei nella dolorosa necessità di pregare la Camera di non prenderla in considerazione. Questo linguaggio, che può, per avventura, parere alquanto contrario alle consuetudini di cortesia parlamentare, è pur nondimeno dettato a me, nelle condizioni presenti, dalla gravità eccezionale della questione, da una profonda convinzione dell'animo mio, dal sentimento della grave responsabilità del mio ufficio, ed anche perchè io credo che la Camera debba avere con me l'opinione che non venga stabilito dei precedenti, i quali potrebbero essere di assai pericoloso esempio. Ma, ad ogni modo, io spero che l'onorevole Corleo, condescendendo alla mia preghiera, non voglia insistere nella sua proposta. *(Benissimo!)*

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare contro la presa in considerazione della proposta di legge testè svolta, do facoltà all'onorevole Corleo di rispondere all'onorevole ministro.

Corleo. Veramente io non mi attendeva che l'onorevole ministro delle finanze avesse domandato alla Camera di non prendere in considerazione questa proposta di legge. E la ragione per me era questa: la medesima proposta, nella sostanza, fu presa in considerazione dalla Camera il 22 gennaio 1877, e come io dissi, anche il ministro delle finanze, l'onorevole Depretis, presidente del Consiglio dei ministri, non vi fece opposizione. Mi permetto di leggere brevemente le parole che egli pronunciava su questo argomento alla Camera: "Io non voglio oggi estendermi... (aveva dati pochi cenni), anche perchè debbo presumere che uno degli argomenti, che verranno trattati dall'onorevole Di Rudinì nella sua interpellanza, sarà sicuramente questo. Vi è a questo proposito una delle conclusioni più notevoli della Commissione d'inchiesta, ed egli non potrebbe certo, senza mancare al suo intento, dimenticarla. Quindi mi limito oggi a dichiarare che non mi oppongo, facendo tuttavia le mie riserve sul merito, alla presa in considerazione di questo progetto di legge; e fin d'ora dichiaro che il Governo ha intenzione su quest'oggetto di presentare una proposta di legge alla Camera, e spero che quando il Governo presenti (*e non la farà aspettare lungamente*) quella proposta di legge, sarà rimandata a quella stessa Commissione, che si occuperà dell'esame della proposta dell'onorevole Paternostro. „

Dunque il Governo, non solo non si opponeva alla presa in considerazione, ma prometteva fra brevissimo tempo ("non la farà aspettare lungamente „) una proposta di legge al riguardo. Ora, signori, quando io mi sento dire: dopo passati 15 anni, venite a muovere questa materia, che volete che vi dica? Io ne stupisco. Noi veramente non abbiamo mancato di tutto lo zelo necessario, per non far cadere questa materia nel dimenticatoio. Al 1868 cominciai io questa battaglia, già ve l'ho detto; dopo si è dovuto entrare in un litigio, hanno dovuto decidere i magistrati nel 1873 in quel modo che avete inteso; e dopo, cioè nel 1875, son venute le gravissime parole della Commissione d'inchiesta, che ha creduto fesse una *mistificazione*; e dopo ancora, cioè nel 1877, una proposta, che 23 deputati siciliani hanno firmato, ed una promessa del Governo, che avrebbe presentato fra breve, egli stesso, una proposta di legge. Che volete dunque dire? Che noi quasi tutti gli anni siamo ritornati sull'argomento.

Del resto, perchè, signori, farsi scudo di questa sola sentenza di Cassazione, che abbiamo in questa materia? Noi sappiamo che spesso le Cassazioni revocano, e guardano il principio medesimo in altro modo. Dobbiamo mandare di nuovo i comuni alle Cassazioni?

Finalmente quella causa era stata agitata dal comune di Palermo. Tutti gli altri sarebbero in grado di rinnovare la causa stessa.

Permetteremo, per non fare un'interpretazione autentica (e molto più in una materia così chiara), permetteremo che si facciano tante liti, quanti sono i comuni che vi hanno interesse? Io non credo che la Camera debba permettere questo. Ma quello che io voglio soprattutto far notare, o signori, si è questo: che la cifra, che l'onorevole ministro delle finanze vi annunzia, una cifra di 7 milioni, che riguarderebbe gli arretrati (dei quali si potrebbe parlare, e potremmo anche intenderci), quella cifra, o signori, credo che non sia del tutto vera. Io non ho presenti i quadri, che avrò quanto prima, e forse potrei dimostrare che quella cifra non è esatta. Ma, del resto, sia pure tutta quella cifra, e sia che gli arretrati si debbano tutti pagare (il che veramente io non credo, perchè si può anche li far qualche cosa, ci si può intendere), io dirò all'onorevole ministro delle finanze, se egli m'annunzia questa grave cifra di 7 milioni per farmi atterrire, se è questo il suo scopo, allora io ritorco l'argomento, allora vuol dire che tanti milioni sono stati tolti ai nostri disgraziati comuni! Certamente lo Stato ha i suoi bisogni, ma certo non li può soddisfare coi beni dei comuni! Qui è questione di giustizia. Spetta o non spetta questo quarto per intero ai comuni?

È vero che la Cassazione di Palermo una volta ha deciso contro, ma ci saranno tante questioni, quanti sono i comuni? E tutti dovranno andare alla Cassazione? Di conseguenza la questione vera è quella della giustizia. Diamo una dichiarazione, un'interpretazione autentica a quest'articolo di legge, non facciamo succedere tutte queste liti, senza occuparci poi dei 7 milioni, sui quali, ripeto, si può fare qualunque buona transazione.

L'onorevole ministro delle finanze mi parlava di parecchie decisioni, che sono state date dalle Corti, ed anche dalla Cassazione di Roma, intorno ai casi della *reversibilità*, ed ha detto che anche i privati, quando hanno esercitato il diritto che avevano di *reversibilità* sui beni delle sopresse corporazioni, hanno dovuto soggiacere al taglio di questo 30 per cento. Prego la Camera di prestarmi brevemente la sua attenzione in quest'argomento, il quale, lungi dal favorire l'asserito dell'onorevole

ministro delle finanze, favorisce invece il mio. Che cosa erano i diritti di riversibilità? Niente altro che diritti stabiliti dalle parti che fondarono i conventi.

La legge del 1866 e quella del 1867, riserverono questi diritti, però stabilirono un termine, e dissero: questi diritti si potranno esercitare nel termine di cinque anni. Passato questo termine, non si possono più esercitare.

Ora, io domando: ha fatto bene la Cassazione di Roma a stabilire il principio che in questo caso di riversione si debba troncarsi il 30 per cento? Rispondo: sì, ha fatto bene. E perchè? Perchè quello era un patrimonio ecclesiastico, finchè la rivendicazione non era stata fatta. Se taluni non si curavano di esercitare i loro diritti, e per una parte dei cinque anni, lasciavano questo patrimonio nelle mani dell'amministrazione del Fondo pel culto, questo patrimonio era certamente ecclesiastico durante quel periodo, ed esso veniva giustamente colpito dalla legge; di guisa che, quando la rivendica si esercitava, dovette esercitarsi in base alla tassa che lo aveva già colpito. Ma se invece quelli che avevano diritto di riversione, l'avevano esercitato prima del 15 agosto 1867 in forza della legge del precedente anno, ed avevano già i beni nelle loro mani, erano tenuti a pagare il 30 per cento, dopo venuta quella legge del 1867 che impose la tassa? Credo di no. E perchè? Perchè avevano già sottratto questo patrimonio dalle mani dell'amministrazione del Fondo pel culto, e questo patrimonio non era più ecclesiastico, era diventato patrimonio dei privati che l'avevano rivendicato.

Mi sembra dunque che la Cassazione di Roma abbia giustamente interpretata la legge, o che sinchè questi beni si lasciavano nelle mani del Fondo per il culto, come addetti ad uso della chiesa perchè ancora non rivendicati, era giusto che fossero colpiti dalla tassa.

Invece quando si parla del quarto dovuto ai comuni siciliani, già l'ho dimostrato, il quarto era stato dato fin dal principio del 1867, come erano stati dati i tre quarti allo Stato. Quindi, se dopo è venuta una legge che ha colpito il patrimonio ecclesiastico, non ha certo colpito il patrimonio comunale. E, di conseguenza, è appunto il caso di coloro che avessero esercitata la rivendica per effetto della riversibilità prima che fosse venuta questa tassa. Mi pare, adunque, che tale argomento, lungi dall'infirmare l'assunto mio, lo confermi.

Però, o signori, giacchè l'onorevole ministro delle finanze si è rivolto a me, pregandomi di desistere dalla mia proposta, e promettendo che farà studiare questo grave argomento, per vedere, in questa

prossima liquidazione che si ha da fare del patrimonio ecclesiastico, come si possano togliere le difficoltà che si incontrano, non sarò io che vorrò impedire che il signor ministro delle finanze studi questo argomento. Sarò lieto soltanto di aver dissepellito dal dimenticatoio, in cui era caduto, questo grave tema, anche per poter dire che la prescrizione di 15 anni non basta; perchè, di tempo in tempo, ci sono quelli che ci pensano!

Ora, o signori, io dico che sono pronto a ritirare la mia proposta; ma mi riservo di presentarla di nuovo nel caso che questi studi (spero che a marzo possano essere compiuti) non abbiano a dare alcuno effetto. Imperocchè non vorrei che si portassero tanto innanzi, che invece di 15 anni, si dica che sono passati 20 anni. Dunque io ho tutta la deferenza alla lealtà dell'onorevole ministro Magliani, il quale mi dice: « voglio studiare questo argomento; cercherò, con un disegno di legge più esteso di guardare anche questa nuova questione. » E poichè mi dice questo, e la materia non è per nulla decisa da una sentenza di una Corte di cassazione contro un solo comune, così io sono prontissimo a ritirare, *per ora*, la mia proposta di legge; e soltanto mi riservo di presentarla di nuovo, se non vedrò effetto alcuno degli studi che si debbono fare.

Ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Ministro delle finanze. Io ringrazio l'onorevole Corleo di aver ritirato, almeno per ora, la sua proposta; e confermo la dichiarazione già fatta, che, cioè, gli studi saranno proseguiti e condotti a compimento nel più breve tempo possibile.

Presidente. Ritirata la proposta di legge dell'onorevole Corleo, non vi ha più da deliberare sulla medesima.

Svolgimento di una proposta del deputato Oliva, per aggiunte al regolamento della Camera.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento della proposta del deputato Oliva, per aggiunte al regolamento della Camera, concernenti l'esercizio del diritto di petizione.

L'onorevole Oliva ha facoltà di svolgere la sua proposta che fu già letta alla Camera.

Oliva. Onorevoli colleghi, ieri venne letta alla Camera la mia proposta, la quale si riferisce ad una riforma regolamentare. Io ho proposto una riforma del nostro regolamento interno... (*Conversioni nell'emiclo*)

Presidente. Onorevoli colleghi li prego di far

silenzio e di recarsi ai loro posti. Si tratta di modificare il nostro regolamento; osserviamolo almeno quale è. (*Si ride*)

Oliva. Dicevo dunque che la mia è una proposta di riforma del nostro regolamento per quanto si riferisce alla procedura concernente il diritto di petizione.

Alcuni articoli aggiuntivi, che io proporrei al regolamento, s'informano al principio che, lasciata intatta la prerogativa della deliberazione della Camera, sancita dallo Statuto fondamentale del regno, si dovesse introdurre nel regolamento una modificazione, per quanto si riferisce all'esame delle petizioni stesse, che recherebbe diversi vantaggi. Ne accenno due: uno, il vantaggio pratico di una migliore e più esatta istruttoria della materia delle petizioni; l'altro, che io credo anche maggiore, perchè è un vantaggio da considerarsi dal punto di vista politico, di aprire, cioè, una nuova corrente, una nuova comunicazione fra paese e Parlamento, nel modo stesso che noi abbiamo già, col regolamento vigente, cercato ed ottenuto pel procedimento concernente le elezioni.

Quale sia l'organismo attuale tutti sanno. Le petizioni sono presentate alla Camera da un deputato, sono esaminate da una Giunta, la quale senza mezzi di istruttoria, e senza audizione di parti interessate, ne riferisce alla Camera, nelle tornate che vengono stabilite, senza regole fisse, nell'ordine del giorno della Camera stessa.

Io mi propongo, per ora, che salva la presentazione per mezzo di un deputato, salva la prerogativa della deliberazione spettante all'assemblea, l'esame delle petizioni spettante alla Giunta sia fatta con l'audizione dei petenti, in pubblico e previa, ove occorra, una istruttoria sui fatti eseguita dalla Giunta stessa.

Vi sarebbero ancora altre proposte a farvi per rendere più efficace e garantito il procedimento in materia di petizioni: La fissazione di termini per l'iniziamento dell'esame, per gli atti d'istruttoria, per la presentazione delle relazioni alla Camera; ma queste ed altre tali cautele io tralascio, per ora, per fermarmi sull'idea fondamentale e semplice della proposta riforma. Mi riservo di proporre disposizioni complementari quando lo schema attuale e di massima sia da voi preso in considerazione.

Io non mi nascondo le obiezioni che contro la mia proposta possono sorgere; e ne sono sorte anche nell'animo mio. Queste obiezioni potrebbero esser gravi perchè di ordine costituzionale; ma io credo di poter dimostrare che in sostanza non hanno valore.

C'è infatti nel nostro Statuto una disposizione

positiva, formale, che è l'articolo 58, nel quale è detto:

“ Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. ”

Poi vi è l'altra disposizione dell'articolo 59, che è così concepita:

“ Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuori dei propri membri, dei ministri e dei commissari del Governo. ”

Comincio a rispondere alla prima di queste possibili obiezioni.

Con la mia proposta l'articolo 58 rimane incolpevole, imperciocchè io escludo con essa la presentazione personale delle petizioni. Era certamente lungi dal mio concetto, e lo è, di ricadere nell'inconvenienti, purtroppo dolorosamente sperimentati in altri paesi, circa il diritto di presentazione diretta delle petizioni alle assemblee legislative; nè rifarò la storia di fatti che tutti ricordano.

È principio sancito nel nostro Statuto che la presentazione delle petizioni deve farsi unicamente per mezzo di uno dei membri del Parlamento; e così pure, altro più essenziale precetto, la deliberazione spetta alla Camera. Io ho premesso, e l'ho ricordato a' miei colleghi nel principio del mio discorso, che intendo di mantenere intatta, incolpevole la sovranità della Camera sul diritto di petizione; nè occorre ora che io aggiunga che il diritto di presentazione, spettante ai singoli membri del Parlamento, nella mia proposta rimane immutato, come rimane immutata la prerogativa del deliberare. Non è che nella fase dell'esame che io propongo la modificazione all'articolo del regolamento.

Lo Statuto, nell'articolo 57, che è quello che specialmente riguarda il diritto di petizione, fa una categorica distinzione tra la deliberazione e l'esame. Permettetemi che io ne rammenti il testo, il quale così si esprime:

“ Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione delle medesime, deliberare se debbono essere prese in considerazione, ecc. ”

Dunque vi sono due momenti distinti in questa disposizione statutaria che riguarda le petizioni. Il momento della deliberazione, che spetta alla Camera, che è prerogativa della Camera; e il

momento dell'esame, che spetta alla Giunta, non per disposizione arbitraria, volontaria, transeunte dalla Camera, ma per disposizione statutaria. Ora io ho riflettuto non soltanto oggi, ma anche nelle precedenti Legislature, se non sia possibile che la funzione *esaminatrice*, non *deliberatrice* sulle petizioni, abbia più ampie garanzie per il paese e per i petenti, ed offra così al paese una forma più ampia d'istruttoria, un mezzo di comunicazione diretto del paese col Parlamento.

Nelle Legislature antecedenti (e qualche amico politico, col quale ebbi l'onore di far parte del Parlamento nelle precedenti Legislature, può farne fede) più volte nacque in noi il concetto, il desiderio di proporre una modificazione simile a quella che propongo ora. Ma non mai l'opportunità sorse come oggi, che s'è inaugurata un'Assemblea uscita dagli ordini elettorali ampliati; ora che il Potere legislativo ha chiamato più direttamente il popolo, l'universalità della nazione all'esercizio del diritto elettorale, ed ha, per conseguenza, riavvicinati maggiormente ed accresciuti i contatti tra Parlamento e paese.

Oggi mi pare dunque che logica ed opportuna sia la proposta da me presentata.

A che cosa si riduce questa proposta? Già l'ho detto. Come tutti sanno, la Camera ora nomina la sua Commissione delle petizioni; a questa Commissione è delegato, per disposizione statutaria, l'esame delle petizioni prima che esse vengano davanti al Parlamento per subirne la deliberazione. Ora che avvenne finora? Io sono ben lontano dal fare la censura dei procedimenti anteriori, anzi colgo l'occasione per rivendicare alle Legislature antecedenti, quantunque uscite dal suffragio ristretto, quella lode e quell'onore di zelo, di diligenza e di devozione assoluta che hanno portato nel disimpegno delle loro funzioni, e specialmente per ciò che riguarda l'argomento delle petizioni. Ma se l'esito ed il successo non corrispose sempre all'intenzione ed alla virtù del Parlamento, ciò non deve certamente farsi dipendere da mancanza di volontà e di zelo, come già dissi, ma da difetto dell'istituzione regolamentare. E che questo difetto dell'istituzione regolamentare esista, è superfluo, onorevoli colleghi, che io ve lo dimostri con degli esempi.

Basta ricordare gli indugi prolungati all'infinito, che fecero sì che petizioni anche urgenti rimanessero giacenti, senza che sulle medesime fosse dalla Camera presa risoluzione alcuna; basta ricordare che per quelle petizioni sulle quali si sarebbe potuto prendere una efficace risoluzione, questa era invece per difetto di istruttoria qualche volta,

inabile a dare soddisfazione completa, come era giustizia il darla agli interessati. E ciò perchè? Perchè la petizione si riduceva a un indirizzo puro e semplice al Parlamento, a un esame in comitato chiuso, senza istruttoria, senza informativa, in guisa che essa veniva poi al Parlamento, quando la ci veniva, quasi, non dirò alla cieca, ma in un ambiente di quasi nessuna informazione per parte del Parlamento medesimo. La parola del relatore era l'unica informativa per la Camera, quindi non esame, ma una discussione affrettata che era coronata da quella risoluzione che nel desiderio, nella volontà della Camera doveva essere secondo la giustizia, ma che nel fatto, talvolta, alla medesima ripugnava. Ora dunque, da questo stato di cose nasceva il desiderio di diverse riforme. Di alcune mi sono preoccupato, non di tutte, e se mai la Camera prendesse in considerazione la mia proposta, spetterebbe ad essa di completarle con tutte quelle disposizioni integranti e accessorie che credesse convenienti per dare una riforma soddisfacente e ottenere così lo scopo desiderato dall'intero paese.

Per oggi io mi limito soltanto ad applicare all'esame delle petizioni lo stesso procedimento che i nostri predecessori hanno applicato al sistema della verificaione dei poteri. Coloro i quali volessero trarre dallo Statuto una obiezione appoggiandosi all'articolo 59, avrebbero una subita risposta nei precedenti che esistono, e che riguardano il procedimento per la verificaione dei poteri.

Da nessuno si è fatta opposizione contro l'introduzione di questo sistema.

Per la verificaione delle elezioni non è forse vero che noi abbiamo delegato il nostro potere ad una Giunta che è messa in contatto diretto col paese? Non è forse vero che gl'interessati, siano deputati, o candidati, o siano elettori, hanno il diritto di presentarsi alla Giunta, di svolgere le loro ragioni, di presentare documenti e testimoni? Questo è un fatto creato da noi, e che esiste, nonostante l'articolo 59 dello Statuto. Dunque, signori, io invoco a favore della mia proposta ciò che voi avete fatto riguardo alla verificaione dei poteri.

Le petizioni, ognuno lo sa meglio di me, possono, anzi devono classificarsi in due grandi categorie. L'una è quella che riguarda gl'interessi privati o locali, l'altra è quella che riguarda interessi pubblici. Queste ultime poi possono suddividersi in due altre categorie secondarie, cioè quella delle petizioni relative a un interesse pubblico, ma che riflettono disegni di legge già pendenti davanti al Parlamento, e l'altra delle petizioni che importano una iniziativa popolare.

Quanto alle petizioni della prima categoria, cioè quelle d'interesse privato, io non credo che nessuna obiezione d'ordine politico possa sorgere, che nessuna preoccupazione possa venire. Si tratta in questo caso di un ufficio di alta tutela che spetta al Parlamento in forza dello Statuto, che corrisponde ad una necessità naturale di cose, necessità che noi non possiamo impedire, e che è prudenza politica il regolare, affinché possa essere disciplinatamente condotta per vie normali e legali in guisa da non portare quelle perturbazioni sociali, che potrebbero altrimenti derivarne.

È un ufficio di alta tutela che il Parlamento esercita sugli interessi privati, quando il privato non trova più nessuna via aperta per il reclamo di ciò che egli crede suo diritto; quando l'amministrazione, il potere esecutivo chiude le sue porte ad ogni reclamo, rimane un supremo appello al Parlamento, ed il Parlamento si trova in questa suprema sfera di tutela alla quale tutti i cittadini possono rivolgersi. Nè, o signori, dell'esercizio di questo appello, alla suprema tutela del Parlamento non possiamo avere alcuna preoccupazione circa il modo con cui esso può essere esercitato, quando anche fosse il diritto di petizione direttamente esercitato dall'interessato, perchè un interesse privato non può essere mai causa di una perturbazione pubblica, e per conseguenza voi potete ammettere anche personalmente davanti alla Giunta l'interessato, senza che per questo possa menomamente preoccuparci l'idea d'un perturbamento qualunque d'ordine pubblico.

La preoccupazione, io non me lo dissimulo, sorge quando si tratta di petizioni concernenti un interesse pubblico, e qui io ho fatto una distinzione per quanto riguarda le petizioni riguardanti un interesse pubblico dipendente già da un disegno di legge che sta davanti al Parlamento, sia alla Camera che al Senato, perciocchè in questo caso il regolamento stesso provvede, la petizione deve in tal caso portarsi alla Giunta incaricata dell'esame della legge; per conseguenza questo tema, questa ipotesi resta completamente al di fuori della mia proposta. Rimane l'altra ipotesi, quella di una petizione che riguardi un pubblico interesse, che non sia già pendente, per la sua decisione davanti al Parlamento.

In questi casi, signori, si tratta d'iniziativa popolare; si tratta di proposte che il popolo fa per invocare una legge nuova o abrogare una legge antica, o reclamare un provvedimento governativo.

Ed io, signori, che sono uomo d'ordine, perciocchè nella mia mente le idee di libertà non si dissociano mai dall'ordine, mi sono seriamente preoccupato di questa questione. Lungi da me l'idea

di voler suscitare in Italia, alle porte del nostro Parlamento, le scene della Convenzione e dell'Assemblea nazionale di Francia. Aborro da qualunque idea che possa ammettere come possibile che il santuario della legge si possa profanare da un qualunque tumulto estraneo, aborro dall'idea della sbarra.

Ma fatte queste dichiarazioni, permettete, onorevoli colleghi, che vi dica che vi sono nel mondo morale, nel mondo sociale, necessità fatali alle quali, o bisogna soccombere, o per dominarle bisogna seriamente provvedere.

Noi siamo uomini politici, e dobbiamo prendere un provvedimento politico. Vi sono delle forze naturali che è impossibile frenare, e che gli uomini politici, le Assemblee politiche, devono cercare di regolare in guisa da impedire danni e catastrofi e trarne invece benefici effetti per la vita sociale.

Ora, signori, è sotto questo punto di vista che io vi propongo, dovere l'esame delle petizioni, anche di quelle che trattano d'interessi politici d'iniziativa popolare, essere fatto dalla Giunta con l'audizione delle parti interessate, e in udienze aperte al pubblico, e coi mezzi d'istruttoria opportuni all'accertamento dei fatti. Quanto alle modalità, in quanto alle limitatrici cautele, io lascerò decidere a voi, o signori. La mia proposta, a questo riguardo, fa le sue riserve.

Se vi debbo però esprimere il mio concetto esso sarebbe che io non ammetterei alla presenza della Giunta altro che i sottoscrittori delle petizioni, i quali fossero in numero limitato, come si usò in Francia all'epoca della costituente, anche per la presentazione alla sbarra (cioè che io escludo), come attualmente è costume in Inghilterra dove unicamente le corporazioni delle città capitali, o antiche capitali, possono essere ammesse a presentare direttamente le petizioni.

Ma per le petizioni sottoscritte popolarmente?

In questo caso io metterei davanti a voi una proposta che ora non faccio, ma che mi riservo di fare, se questo progetto di massima fosse preso in considerazione; e la proposta sarebbe questa: che cioè in tale caso fosse impedita la discussione personale, e obbligatoria invece la rappresentanza. In guisa che il principio della rappresentanza di questo principio ch'è caratteristico della civiltà moderna, avrebbe una nuova applicazione nella riforma regolamentare che io sono qui a sostenere.

Signori, io non voglio dilungarmi di più: vi ho indicato le linee principali della proposta; torno a ripetere che nella riforma che crederci utile ed opportuna non ho gittato che le idee fondamentali, riservandomi, quando fosse il caso, e qualora la

Camera le ammettesse alla sua discussione, di proporre altre disposizioni complementari.

Ma intanto per me sarebbe già un grande acquisto quello di avere ottenuto che l'esame delle petizioni potesse essere circondato da quelle cautele, atte a garantire il paese intorno al loro completo esame ed alla loro completa istruttoria, e che la Giunta avesse il dovere di sentire testimoni, di ricevere documenti, di procedere ad inchieste, non solo ad istanza delle parti, ma anche d'ufficio; precisamente come succede ora, per disposizione dello stesso nostro regolamento, per la verifica delle elezioni. Ed in cotal guisa, o signori, noi otterremo questo grande e doppio vantaggio: primo, di aver data una garanzia seria e soda al diritto di petizione, di averlo rialzato nella coscienza popolare, di averlo rivendicato a quella dignità che si merita, e nello stesso tempo avremo aperta una comunicazione, più diretta e continua, fra paese e Parlamento; comunicazione che avrà per effetto di consolidare sempre più la fiducia delle popolazioni nelle nostre istituzioni. Il mio concetto è ispirato a idee di ordine e di conservazione e nello stesso tempo è consono ai desiderati della libertà e del progresso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo contro la presa in considerazione.

Trompeo. Onorevole presidente, nella mia qualità di componente la Giunta delle petizioni, io non intendo di parlare contro la proposta...

Presidente. Ed il regolamento non mi permette di darle facoltà di parlare che in questo senso.

Trompeo. È vero; ma siccome l'onorevole Oliva ha fatto alcuni appunti, quantunque con parole molto cortesi, alla Commissione precedente, e, dirci quasi, anche alla Commissione presente, così se l'onorevole presidente credesse che io potessi parlare quasi per un fatto personale...

Presidente. Cioè per un fatto personale; levi il *quasi*. Non le posso dar facoltà di parlare, altro che per questa ragione.

Oliva. Permetta, mi spiegherò.

Presidente. Lasci che l'onorevole Trompeo esponga il fatto personale, Ella risponderà dopo. Ha dunque facoltà di parlare l'onorevole Trompeo per un fatto personale.

Trompeo. Io son grato all'onorevole Oliva, per gli elogi che ha fatto alla Commissione per le petizioni, specialmente a quella della passata Legislatura, della quale pure aveva l'onore di far parte. Ma alcune considerazioni che egli ha poi fatto in seguito menomano, anzi distruggono completamente questi elogi fatti dall'onorevole Oliva. Egli ha parlato d'indugi, di ritardi, di petizioni

d'urgenza non mai riferite e via via. La Camera comprende qual triste effetto e in mezzo a noi e nel paese questo fatto potrebbe produrre, quando fosse esatto. Ma io debbo dichiarare che nella passata Legislatura, su quasi tutte le petizioni fu riferito. I colleghi che facevano parte della Camera nella passata Legislatura, ricorderanno che ben sei tabelle di petizioni furono presentate davanti alla Camera stessa. L'ultima di esse era così numerosa che la Camera non giunse in tempo ad esaurirla prima che si chiudesse la Sessione.

Quindi sotto quest'aspetto mi pare che la Commissione delle petizioni della decorsa Legislatura non possa meritare nessun rimprovero.

E qui debbo aggiungere, che i rinvii proposti dall'onorevole Oliva non avrebbero certamente potuto correggere la conseguenza derivante dalla chiusura della Sessione che impedì si potesse riferire alla Camera su tutte le petizioni che già si trovavano in istato di relazione.

Venendo poi alle petizioni attuali, mi onoro di dire che la Commissione, dacchè fu completata pochi giorni sono, si è già riunita per ben due volte, e questa mattina ancora; e che tutte le petizioni d'urgenza, tranne quella presentata oggi, sono state distribuite ai vari componenti la Commissione perchè le esaminino e ne riferiscano alla Commissione stessa per le sue risoluzioni definitive, da sottoporre poi al giudizio della Camera. In quanto a tutte le altre petizioni, non state dichiarate d'urgenza, appena appena 20, o ben poco più, sono ancora da distribuire.

Quindi vede l'onorevole Oliva che le Commissioni delle petizioni, tanto quella della passata Legislatura, quanto l'attuale, da pochissimi giorni nominata, hanno fatto dal canto loro tutto ciò che potevano, e che egli però ebbe un poco di torto nell'affermare così recisamente di indugi e di ritardi che la Commissione avesse frapposti nello adempiere al suo mandato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Oliva per fatto personale.

Oliva. Io debbo rendere omaggio al concetto che ha ispirato le osservazioni dell'onorevole Trompeo, presidente della Commissione delle petizioni; anzi mi piace che egli mi abbia dato così occasione di fare una dichiarazione, che del resto sarebbe stata superflua, se le mie parole, non dico, fosser state più adeguatamente comprese, ma fosser state più precise, come era mia intenzione che fossero.

Ho fatto anch'io parte più volte della Commissione delle petizioni nelle passate Legislature, e quindi sono testimone personale, che le Commissioni delle petizioni del nostro Parlamento, hanno sempre ga-

reggiato di zelo, per soddisfare al loro ufficio. Anzi, ripeto la dichiarazione che ho già fatta, che, cioè codesto zelo, codesta diligenza incontestabili fanno grande onore alle Giunte parlamentari per le petizioni. Io non ho portata censura sull'operato delle Giunte delle petizioni; io ho fatto delle osservazioni circa al procedimento, ed ho detto che, se nel paese non ci poteva essere un intero soddisfacimento per il funzionamento di questo grande istituto, che è il diritto di petizione, ciò non dipendeva dalla volontà o dal fatto dei membri del Parlamento, ma unicamente dalle manchevoli disposizioni regolamentari. E ciò dissi; non già considerando il diritto di petizione in sé medesimo, sebbene nel modo in cui intendo che la istituzione debba essere applicata, perchè questo diritto di petizione possa avere nel paese tutta quell'ampiezza che è insita nella sua natura, e che è prudenza politica lo svolgere.

È unicamente sotto questo aspetto che ho raccomandato la mia proposta, come quella che viene a offrire maggiore garanzia al paese, e nello stesso tempo apre una continua corrente di comunicazione tra paese e Parlamento.

Ora, pare a voi, onorevoli signori, ed all'onorevole Trompeo principalmente, che questo mio intendimento possa essere soggetto di censura? Io non lo credo. Io credo anzi di avere fatto un atto di conservazione e di libertà nello stesso tempo; io ho creduto d'interpretare le necessità politiche del paese, e di provvedere alle necessità logiche dell'istituto di cui parlo.

Ed è in questo senso che ho raccomandato, e raccomando la mia proposta. Se la Camera la prenderà in considerazione, compirà saviamente un atto di conservazione; se non la prenderà in considerazione, mi riservo di riproporla quando gli eventi avranno ammaestrato la Camera che essa risponde ad una vera ed assoluta necessità politica.

Presidente. Pongo a partito la presa in considerazione della proposta di modificazione al regolamento della Camera, testè svolta dall'onorevole Oliva.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(La Camera prende in considerazione la proposta del deputato Oliva.)

Questa proposta sarà mandata agli Uffici.

Annuncio di una domanda d'interrogazione del deputato Antonibon al ministro dell'interno.

Presidente. È stata presentata alla Presidenza la seguente domanda d'interrogazione, che prego

l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio di comunicare al suo collega dell'interno, ora assente.

“ Chiedo d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sui nuovi disastri avvenuti nel Veneto, e specialmente nella provincia di Vicenza, per le inondazioni dei giorni passati, sulla loro estensione e sui mezzi urgenti di soccorso disposti a favore dei danneggiati.

Firmato: “Antonibon. ”

Berti, ministro di agricoltura, industria e commercio. Comunicerò all'onorevole ministro dello interno la domanda d'interrogazione dell'onorevole Antonibon.

Il deputato Savini opta per il collegio di Macerata.

Presidente. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

“ Onorevole signor presidente della Camera dei deputati,

“ Eletto nei collegi di Macerata e di Piacenza, dichiaro di optare per il collegio di Macerata.

“ Colla massima stima

“ Devotissimo:

Firmato: “ Medoro Savini. ”

Do atto all'onorevole Medoro Savini della sua opzione e dichiaro vacante un seggio nel collegio di Piacenza.

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca:

Verificazione di poteri.

Dalla Giunta delle elezioni è venuta la seguente comunicazione:

“ La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 13 corrente ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti, e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime:

Reggio Calabria 2^o — Patamia Carmelo, Plutino Fabrizio, Di Blasio Vincenzo.

“ Il presidente della Giunta firmato “ Niccolò Ferracciù. ”

Do atto alla Giunta delle elezioni della precedente comunicazione; e, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della proclamazione, dichiaro eletti deputati del collegio di Reggio Calabria 2^o gli onorevoli: Patamia Carmelo, Plutino Fabrizio e Di Blasio Vincenzo.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, avverto la Camera che, domani mattina, gli Uffici sono convocati alle ore 11.

Alle 2, seduta pubblica.

La seduta è levata alle 3,50.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1. Svolgimento di una interpellanza del deputato Maffi al ministro dell'interno e al ministro delle finanze.

2. Verificazione di poteri.

Prof. Avv. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. della Camera dei Deputati.

